



COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone fisiche)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 20.03.2012

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone fisiche)

Articolo 1 – Istituzione e applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1, commi 142/143/144, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).
2. L'addizionale comunale all'IRPEF si applica ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale siano iscritti nei registri anagrafici comunali.

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente la percentuale prevista dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 142, lett. a) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione dell'organo collegiale previsto dalla legge. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio, così come dall'art. 1, comma 142, lett. ca), punto 2) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 3 – Esenzioni

1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale quando il reddito imponibile ai fini IRPEF risulti inferiore ad euro 7.500,00. Qualora il reddito imponibile ai fini IRPEF risulti pari o superiore ad euro 7.500,00, l'addizionale si applica sull'intero reddito complessivo.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle finanze e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.